



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 51 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 1/RG - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –U.O.T. di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 1/RG del 15.01.2015 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Ragusa, redatto presso gli Uffici dello stesso, dai T.d.P. Dott. BISI Mirco e D.ssa DIPASQUALE Mariagrazia, relativo all'accertamento effettuato in data 13.1.2015, ore 12,00, presso l'attività di salumeria (n. Registrazione 088009472990723M140081 del 28.5.14), all'insegna "non solo bufala", sito a Ragusa in via Carducci n.° 5, di cui è titolare la Sig.ra PULINO Emanuela, nata a Milano il 7.5.1976 e residente a Ragusa in via Teocrito n.° 186;

Atteso che la titolare dell'esercizio di salumeria "non solo bufala", al momento dell'ispezione, firmando il verbale della stessa non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed ha eletto domicilio per la notifica presso la propria abitazione in via Teocrito n.° 186;

Atteso che a carico della Sig.ra PULINO Emanuela, nella qualità di titolare dell'esercizio di salumeria sopradetto, è stata accertata la violazione di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionato dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 per **non aver provveduto alla comunicazione del trasferimento dell'attività da via Archimede n.° 61 a via Carducci n.° 5**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 1.000,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato il giorno 15.01.2015, ore 11,15, presso l'esercizio di salumeria nelle mani della Sig.ra PULINO Emanuela, nella qualità di titolare, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'ASP di Ragusa, dalla ricorrente Sig.ra PULINO Emanuela, nella qualità di titolare dell'attività di salumeria all'insegna "non solo bufala" ed acquisiti con nota prot. n.° E – 0002980 del 13.02.2015, con i quali la stessa chiede di essere sentita personalmente ai sensi dell'art. 18 legge 689/81;

Viste le controdeduzioni prot. n.° 259 del 30.03.2015, a firma del Direttore del SIAN della ASP di Ragusa, Dott. Francesco Blangiardi, in cui si dichiara che: *"esaminate le memorie difensive presentate dalla ditta PULINO Emanuela e le controdeduzioni redatte dal personale ispettivo che ha eseguito l'accertamento si ritiene inaccettabile la richiesta di archiviazione del verbale in oggetto"*;

Vista la documentazione allegata alla suddetta nota nonché le dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto che a seguito di convocazione della stessa ricorrente, con nota prot. n.° 1593 del 02.04.2015, alla data fissata del 9.4.2015 non si presentava nonostante avesse ricevuto in data 8.4.2015 la convocazione anzidetta senza rappresentare alcun legittimo impedimento ;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra PULINO Emanuela nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

la violazione contestata, cioè la mancata registrazione del trasferimento dell'attività al momento dell'accertamento, avendo esibito la ricorrente una D.I.A. intestata alla stessa, ma per un'attività sita in un indirizzo diverso da quello attuale presso cui è avvenuta l'ispezione, è stata sostanzialmente ammessa dal trasgressore negli scritti difensivi allorquando sostiene che *"ha più volte tentato di protocollare presso il SUAP di Ragusa la S.C.I.A., avente ad oggetto la variazione della sede relativa all'attività commerciale. Tuttavia per problemi relativi al software dell'ufficio non è stato possibile procedere a tale incombenza..."* Solo in data 19.01.2015, successivamente alla notifica del verbale di accertamento alla Sig.ra Pulino, la pratica inerente la S.C.I.A., è stata protocollata dal SUAP del Comune di Ragusa, regolarizzando di fatto la variazione di ubicazione dell'attività intestata alla ricorrente.

La stessa chiede all'ASP nei propri scritti difensivi che tale circostanza venga accertata presso gli uffici del SUAP.

Tuttavia l'Ufficio Sanzioni prescinde da tale accertamento di cui non contesta la veridicità, ma lo ritiene ininfluenza per la decisione in quanto la violazione è stata commessa non perché la Sig.ra Pulino ha presentato tardivamente la variazione della DIA a causa dei problemi del software ma perché ha iniziato la attività prima che si formalizzasse la registrazione del trasferimento; infatti per quanto il ritardo non sia alla stessa imputabile non avrebbe dovuto avviare la attività nella nuova sede.

La esibizione tardiva della dichiarazione DIA non assume rilievo ai fini di una archiviazione del procedimento sanzionatorio, ma può essere accolta l'applicazione della sanzione al minimo edittale tenendo conto dell'assenza di precedenti violazioni della stessa specie nel quinquennio precedente e della volontà di sanare, seppur tardivamente, l'illecito amministrativo da parte del trasgressore, procedendo alla variazione della D.I.A.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra PULINO Emanuela, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 500,00 (*eurocinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**) oltre le per spese di procedimento;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 566,00 (eurocinquecentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla **Sig.ra PULINO Emanuela, nato a Milano il 07.05.1976 e residente a Ragusa in via Teocrito n.° 186** in qualità di titolare dell'attività di salumeria all'insegna “*non solo bufala*”, sita in Ragusa, via Carducci n.° 5;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 20 APR. 2015

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*



